

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTI A MEZZO SCONTO DI PAGHERÒ

Bologna, 01 ottobre 2020

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

denominazione: **EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA** (abbreviabile in **EMIL-RO FACTOR SPA**)

Gruppo di appartenenza: **Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.**

Sede Legale: Strada Maggiore, 29 - 40125 BOLOGNA

tel. 051 6482111 – 051 267271

fax 051 6182199 – 051 267557

sito internet www.emilro.it

Posta elettronica: emilro@emilro.it

Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari al n. 9: art. 106 D. Lgs. 385/93

REA 0366365 Reg. Imprese e Cod. Fisc. 02231420361

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca P.IVA 03830780361

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **BPER Banca S.p.A.**

Cap. Soc. € **54.590.910** i. v.

*Offerta fuori sede, dati dei **SOGGETTI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON IL CLIENTE.***

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

Che cos'è il Finanziamento a mezzo sconto di pagherò

Finanziamenti riservati a Imprenditori di pubblici esercizi che stipulino e/o abbiano stipulato convenzioni esclusive con aziende partner. L'importo del finanziamento verrà rimborsato in rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale, interessi ed oneri accessori, tramite il pagamento di titoli cambiari diretti. L'importo erogato del finanziamento è costituito dal netto ricavo sconto dei predetti titoli.

Rischi a carico del richiedente il prestito

L'Intermediario finanziario potrà far valere la decadenza dal beneficio del termine e richiedere il rimborso anticipato del debito residuo, attualizzato al tasso originario applicato all'operazione, al verificarsi di un solo insoluto dei titoli cambiari emessi e/o in caso di inadempimento dell'obbligazione di esclusiva commerciale assunta nei confronti del partner commerciale.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Laddove sia previsto il tasso di riferimento Euribor, lo stesso è da intendersi con divisore 360.

Interessi precalcolati secondo la formula dello sconto ad un TAN pari al tasso Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) rilevabile il giorno dell'erogazione da "Il Sole 24 Ore" aumentato come segue:

- o per importi erogati sino a € 100.000,00 di uno spread di 7,00%
 - o per importi erogati superiori a € 100.000,00 di uno spread del 5,50%
 - Spese amministrative: Euro 2,40 per effetto;
 - Imposta di bollo su contratto: € 14,62;
 - Spese per insoluto: € 11,00 oltre al rimborso delle spese reclamate;
 - Spese per richiamo effetto: € 7,75;
 - Spese per inoltro documenti: € 750,00 annue;
 - Spese per la valutazione di fattibilità dell'intervento (da corrispondersi in sede di concessione o per ogni rinnovo): € 1.500,00.
- Interessi moratori per decadenza dal beneficio del termine: media Euribor 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" con un tasso floor come sotto indicato, aumentata di uno spread del 7,00 punti percentuali con addebito posticipato e liquidazione periodica (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) in via posticipata. Al valore del parametro di riferimento viene comunque attribuita una soglia minima dello 0,00% (tasso floor). Alla data della presente, sulla base del parametro indicato, il tasso nominale annuo risulta pari al 7,00%.

LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL FOGLIO INFORMATIVO

Rata: versamento periodico per il rimborso del prestito comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

TAN (tasso annuo nominale): è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua applicato sull'importo lordo del "prestito", nel cui computo non vengono presi in considerazione gli oneri accessori.

Ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso: Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione di interessi moratori.

Decadenza dal beneficio del termine: In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero di mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti, la Emilia Romagna Factor S.p.A. potrà invocare la decadenza del beneficio del termine e pertanto chiedere l'immediato rimborso del debito residuo in una unica soluzione.

TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM rilevato per "crediti personali ed altri finanziamenti", ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Servizi offerti tramite internet protetto: il servizio a disposizione della Clientela, previa attribuzione di credenziali di accesso, per operazioni di consultazione e di ricezione della documentazione contabile, di modifica unilaterale del contratto e dell'aggiornamento del documento di sintesi, da avvenire tramite accesso al servizio "Archivio documentale" nell'area clienti del sito www.emilro.it, oppure tramite la Piattaforma WIP®.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso – estinzione anticipata

Fatti salvi i citati casi in cui l'intermediario può richiedere il rimborso anticipato del finanziamento, il richiedente il finanziamento straordinario ha la facoltà di estinguere in qualsiasi momento il proprio debito anticipatamente e senza penalità e spese di chiusura rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

RECLAMI

Il cliente può inviare reclami direttamente all'Ufficio Reclami di Emilia Romagna Factor S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna (Bo), o per via telematica al seguente indirizzo PEC: ufficio.reclami@emilro.legalmail.it o al seguente indirizzo e-mail: emilro@emilro.it. Emilia Romagna Factor S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo, in conformità a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza, entro 60 giorni (per i reclami aventi ad oggetto la prestazione di servizi di factoring) o entro 15 giorni (per i reclami in materia di privacy) dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Emilia Romagna Factor S.p.A., può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (sede competente "Segreteria tecnica del Collegio"), il Fornitore può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito del Factor www.emilro.it, nella sezione Trasparenza o consultare direttamente il sito dell'ABF: <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, inviato direttamente all' ABF, secondo le modalità indicate sulla modulistica, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata;

Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del cliente di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) né di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale."

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie ed in relazione all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il cliente ed Emil-Ro Factor S.p.A. possono anche ricorrere:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero delle Finanze e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso